



IL MASSIMARIO

DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE

A Cura dell'Osservatorio Famiglia e Minori della

LEX ET JUS

Direttore Scientifico Avv. Manlio Merolla

Il Massimario è una raccolta sommaria delle più significative sentenze in materia del Diritto di Famiglia e del Diritto Minorile del semestre o anno appena trascorso, costituisce un valido supporto ed aiuto agli Avvocati ed operatori in materia.

La Redazione Ringrazia i colleghi per ogni segnalazione e confronto in materia.

Tribunale di Padova, 6 agosto 2018: Ammessi nell'interesse del minore che gli accordi fra i genitori vengano rispettati anche attraverso una applicazione su smartphone.

E' stato accolto dal Tribunale di Padova l'accordo fra le parti conseguito nelle more di un procedimento instaurato ex art 337 quinquies cpc sulle modalità di affidamento del figlio minore della coppia attraverso l'uso di smartphone.

Precedente simile: Tribunale di Modena 28 dicembre 2017 n° 2259: L'utilizzo di un'apposita app per la gestione dei figli può rientrare nelle condizioni di divorzio

Tribunale di Genova, 26 aprile 2018: danno da privazione del rapporto genitoriale per il genitore che omette di attivarsi per tutelare la prole

Corte di Cassazione 25735 del 14 dicembre 2016 : Dopo l'accertamento giudiziale di paternità, l'obbligo al mantenimento retroagisce alla data di nascita del figlio.

Tribunale di Pordenone, 14 novembre 2018: L'attività scarsamente produttiva della moglie risale a scelte effettuate in costanza di matrimonio: l'assegno spetta.



SS. UU. Cassazione n.: 18287 / 2018: Le verifiche e indicazioni da effettuare per il riconoscimento dell'Assegno di divorzio

- 1) la sussistenza di un **apprezzabile disequilibrio** tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
- 2) la **riconducibilità**, in tutto od in parte, di tale disequilibrio alle scelte di vita effettuate dalla coppia nel corso ovvero in ragione del rapporto matrimoniale;
- 3) **accertamento dei precedenti presupposti**, circa la quantificazione e l'adeguatezza dell'assegno, dovranno considerarsi un plurimo ordine di elementi: **la durata** del matrimonio; **le risorse**, anche quelle concretamente potenziabili, del richiedente; **l'effetto compensativo** derivante dalla eventuale partecipazione del richiedente alla formazione del patrimonio familiare nonché di quello personale ed agli sviluppi dell'attività lavorativa dell'altro ex coniuge; **l'effetto perequativo** finalizzato a tutelare il richiedente dalla "perdita di chances" o comunque dalle conseguenze, di schietto carattere economico, delle scelte endo-matrimoniali. Gli attuali redditi depressi della ex moglie, inadeguati al suo sostentamento, si riconducono a scelte adottate dalla coppia in costanza di vita matrimoniale. Sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Consegue conformi: Appello Napoli, 10.01.2019 ;

Cassazione, 3 dicembre 2018 n. 31196: Il diritto al ripensamento della madre anonima non è mai precluso, al più è inefficace.

IL CASO: in seguito di un parto in anonimato si apriva un procedimento di adozione abbreviata ai sensi dell'art. 11 l. 184/1983 nati il TM. La madre successivamente aveva dei ripensamenti e chiedeva - 12.11.16 - la sospensione della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con contestuale richiesta di riconoscimento della maternità. **Il Tpm di Perugia** - 3.01.17 - respingeva l'istanza e dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento del minore. **Adita la Corte d'Appello** - 17.03.17 - quest'ultima respingeva il reclamo sul presupposto che nel frattempo il Tpm - in data 30.01.17 - aveva emesso sentenza con la quale aveva dichiarato lo stato



di adottabilità del minore. **la Cassazione investita del caso si è espressa con un contrario orientamento:** Il riconoscimento di maternità è un diritto indisponibile, mai precluso, che non viene meno e al più può essere dichiarato inefficace allorché pervenga dopo che alla declaratoria di adottabilità fosse seguito l'affidamento preadottivo, che invece nella specie non pare che all'epoca fosse in atto. Diversamente opinando la madre non avrebbe un diritto di ripensamento, diritto che verrebbe altrimenti svuotato.

Tribunale di Cagliari - Sezione Civile – Sentenza 6 giugno 2018 n. 1628: E' ritenuta ammissibile l'azione revocatoria su trasferimento immobiliare ai figli del debitore.

E' possibile ed assoggettabile all'azione revocatoria ex art 2901 c.c. Il genitore che in adempimento degli accordi in sede di separazione personale tra i coniugi, dispone atto di cessione di immobili ai figli per consentire alla prole il diritto di piena proprietà sugli stessi in luogo di altre forme di mantenimento, **qualora il creditore dimostri che il credito, nei confronti del disponente, è stato determinato in data anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria.**

Cass. 27 giugno 2018 n. 16980: La sanzione ex art 709 ter c.p.c. viene comminata in diretta conseguenza di comportamento ostativo alle prescrizioni giudiziali, a prescindere da pregiudizio al minore non è consentita soltanto in presenza di accertati pregiudizi al minore, derivanti dal comportamento del genitore, ma è la stessa norma che dispone al giudice la facoltà di applicare una o più tra le misure previste dall'articolo 709 c.p.c. nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempimenti o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento anche in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore.



Tribunale di Como, 12 aprile 2018: Revocato l'assegno di mantenimento qualora venga intrapresa una nuova relazione stabile anche se non vi è convivenza.

Per il giudice di merito il dato oggettivo esclude il protrarsi del diritto della donna a percepire un assegno di mantenimento post separazione. Ella infatti ha intrapreso una nuova relazione, stabile, dalla quale è nato un figlio, ed i rapporti con il nuovo compagno non sono interrotti o precari solo perchè manca il requisito della convivenza formale con lo stesso. Se anche nel matrimonio è ammessa pacificamente l'esistenza del vincolo anche senza la convivenza, a maggior ragione non si vede perchè la mancata convivenza dovrebbe essere sintomo di inesistenza della relazione nel rapporto more uxorio.

Cass. 3 febbraio 2018 n. 2620: Non si devono ignorare le modifiche delle condizioni di vita delle parti quando incidano sul quantum dell'assegno di mantenimento.

IL CASO: secondo la cassazione una ragazza nel frattempo divenuta maggiorenne, aveva ormai esigenze di crescita diverse da quelle dei suoi fratelli, tutti minori, e continuare a garantirle un assegno di € 500,00 avrebbe limitato le possibilità degli stessi di essere sostenuti dal padre.

Corte di Cassazione, 15 febbraio 2019 n. 4623: L'assenza di rapporti sessuali non è causa di addebito se giustificata da motivi di salute e per tensioni oggettive all'interno della coppia.

IL CASO: Il marito aveva formulato domanda di separazione con addebito alla moglie, fondata sull'assenza di rapporti sessuali dovuto da rifiuto della moglie di avere rapporti intimi con lo stesso. La Suprema Corte esaminato il caso ed i motivi posti alla base del suddetto rifiuto ha giustificato il comportamento della moglie, dovuto ad una malattia documentata (intervento alla vescica),, nonché ad un'opprimente atmosfera instaurata in casa dal marito, che non poteva agevolare una normale vita di coppia: «opprimente atmosfera instaurata in casa dal Marito», ha ritenuto pertanto che l'assenza dei rapporti sessuali non poteva costituire causa di addebito dichiarando Inammissibile il ricorso



Corte di Cassazione, 10 dicembre 2018 n. 31901 : Il comportamento violento del coniuge costituisce ed assorbe di per sé l'addebito della separazione, senza la necessità di confrontarla con il comportamento assunto dall'altro consorte.

Si deve tenere conto della regola secondo cui le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.

Tribunale di Milano 18 giugno 2018: La pronuncia di addebito di separazione non può fondarsi solo sull'abbandono del tetto coniugale .

IL CASO: Il marito lascia improvvisamente il tetto coniugale senza previa comunicazione a moglie e figlie e dunque viene chiesta nei suoi confronti viene domandato l'addebito della separazione .

Corte di cassazione in base al principio che: l'allontanamento di uno dei coniugi costituisce in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che richieda la pronuncia ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando invece su controparte la prova della giusta causa.

Valutati i fatti esposti corredati da allegati, preso atto di quanto veniva sostenuto dalla moglie che affermava esserci stato un abbandono improvviso, considerato che il marito comprovava una situazione differente, dimostrando che l'abbandono del tetto coniugale non era stata la causa della frattura coniugale, bensì il culmine della stessa, con conseguente impossibilità di protrarre oltre la convivenza ha affermato il principio che la pronuncia di addebito di separazione non può fondarsi solo sull'abbandono del tetto coniugale

Cass. n. 21576 del 3 settembre 2018.: Per esserci addebito della separazione si deve dimostrare insindacabilmente che il tradimento è stato causa della crisi e non conseguenza della stessa.



Cassazione ordinanza del 1 agosto 2018 n. 20374: Ravvisabile addebitabilità della separazione per la donna che ha diffuso notizie false su presunte condotte abusanti dell'ex marito sulla figlia.

IL CASO: Una donna denuncia presunte condotte di abusi sessuali commessi nei confronti della figlia minore da parte del marito, nonostante fosse consapevole dell'insussistenza di tali fatti e delle gravi conseguenze che tali denunce avrebbero comportato nella vita dell'uomo e della figlia. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto corretta la decisione della corte territoriale di pronunciare nei suoi confronti l'addebitabilità della separazione dal marito in quanto era palese la condotta della donna ad una decisiva volontà di rottura del legame di fiducia ed affettività dei coniugi. Per la Cassazione la denuncia sporta dolosamente dalla moglie ha costituito un vulnus insanabile nella relazione matrimoniale rendendola inevitabile.

Cass. 2 febbraio 2018 n. 2606 : Il coniuge separato con addebito ha comunque titolo alla reversibilità della pensione del coniuge defunto.

IL CASO: Una donna separata, vedova, con sentenza non passata in giudicato, aveva ricevuto il diniego dell'ente erogatore INPS di benefici previdenziali ad ottenere la reversibilità della pensione del marito, deceduto perché la pronuncia della separazione era stata addebitata alla donna. Per tale motivo veniva esclusa dalla possibilità di fruire dell'assegno di mantenimento ed al diritto alla reversibilità. La Cassazione invece ha disposto diversamente condannando l'I.n.p.s. a versare alla donna le erogazioni negate. La ratio della previsione previdenziale infatti è meramente quella di porre al riparo il coniuge superstite dallo stato di bisogno, indipendentemente dalla causa della separazione

Cassazione 20 settembre 2017 n. 21859: Se i coniugi non convivono più il tradimento non comporta addebito.

Riconfermato il principio che la violazione dell'obbligo di fedeltà, per dare luogo all'addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi



della crisi del rapporto coniugale. Nulla vale se in pendenza di convivenza tra i coniugi sia già venuta meno la fedeltà e la pur provata relazione extraconiugale, perché in detto caso non può dar luogo a pronuncia di addebito.

Cass. del 26 giugno 2018 n. 16857: Inammissibile il ricorso per cassazione avverso pronuncia di adottabilità passata in giudicato e non impugnata nei termini ex art 325c.p.c.

Inammissibile ricorso per Cassazione avverso provvedimento di adozione per l'intervenuta formazione di un giudicato interno, suscettibile di rilievo di ufficio, e la conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.

Corte di Cassazione ordinanza del 11 luglio 2018 n. 18218: Non ricorribilità per cassazione dei provvedimenti temporanei assunti dal Tribunale per i Minorenni.

La Suprema Corte con la suddetta ordinanza ha riconfermato il suo orientamento sostenendo che avverso i provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, tra cui quelli di collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, seppure resi dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso decreti del tribunale, deve escludersi la esperibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell' art III della Costituzione.

Corte di Cassazione 16 luglio 2018, n. 18827: E' ostativo all'adozione in casi particolari il dissenso del genitore che ha mantenuto un rapporto con il minore -

IL CASO: Sia il Tribunale che la Corte di Appello respingono una domanda di adozione in casi particolari sulla base della presenza del dissenso della madre, la quale aveva mantenuto, pur con difficoltà e senza continuità, rapporti con il minore.

La Suprema Corte ha ritenuto precisare che il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non convivente con il figlio minore, può avere efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 46, comma 2, a meno



che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d'origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità.

Corte di Cassazione 21 luglio 2018 n.19774: Nel caso di fallimento degli interventi a sostegno della genitorialità ed i minori restano ancora in modo permanente in condizioni di disagio fisico e mentale, risulta inevitabile l'adozione.

IL CASO: Due fratelli minori dei quali figli di padre non dichiarato ed il terzo figlio di un secondo uomo, attuale ricorrente, permangono in situazioni di disagio e degrado sociale e fisico, in un ambiente familiare inadeguato in assenza della madre spesso in custodia cautelare in carcere, in mancanza di altri soggetti di sostegno nel nucleo familiare disposti a prendersi cura dei minori, risultati inutili ed inefficaci le misure poste in essere per il recupero della capacità genitoriale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione ed i minori sono stati dichiarati pertanto adottabili.

Corte di Cassazione del 18 giugno 2018 n. 16060: Possibile il recupero del rapporto con il minore dichiarato adottabile da parte del genitore naturale, sino alla revoca della dichiarazione di adottabilità.

Il genitore che, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, voglia opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio minore in proprio, per evitare le conseguenze proprie della perdita di ogni rapporto con il figlio, ben può farlo, impugnando *in primis* la dichiarazione dello stato di abbandono e dimostrandone l'effettiva inesistenza e tentando poi di recuperare il rapporto con il minore. Al termine nulla impedisce che si possa richiedere reintegrazione della responsabilità genitoriale.



Fonti: infoweb; italjure; Osservatorio Nazionale Famiglia e Minori;

Si ringraziano le segnalazioni giurisprudenziali pervenute dai diversi colleghi e collaboratori all'Osservatorio Lex et Jus.

Per Maggiori info, aggiornamenti giurisprudenziali si consiglia di consultare il portale dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori

www.istitutosgs

o il sito della Rivista Lex et Jus in fase di aggiornamento:

www.lexetjus.eu



NOTE REDAZIONALI

Gli autori di testi, saggi e volumi che intendono pubblicizzare le proprie pubblicazioni devono inviarne gratuitamente due volumi alla redazione Lex et Jus per le conseguenti valutazioni da parte del Comitato Scientifico. I volumi non saranno resi ma conservati nella Biblioteca Lex et Jus

RIVISTA GIURIDICA PERIODICA SPECIALIZZATA DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile Psicologia Giuridica e criminologia familiare

PERIODICO D'INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LEX ET JUS -

ORGANO DI STAMPA E DIFFUSIONE REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI E L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
MULTIPROFESSIONALI D'ITALIA

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

Napoli Via d. De Dominicis, 14 80128